Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2324

14.11.2025

DECISIONE (UE) 2025/2324 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2025

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che fissa il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2027, l'importo annuo del contributo per il 2026, l'importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([1]) («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall'articolo 1 dell'accordo interno.

(2) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 ottobre 2025 la Commissione deve presentare una proposta che fissa il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2027, l'importo annuo del contributo per il 2026, l'importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029.

(4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(5) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, non deve essere riutilizzata la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti.

([1]) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.
([2]) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.
([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

(6) La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio ([4]) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR soltanto per la Commissione, in quanto la BEI ha fornito la totalità dei suoi contributi all'11° FES nel 2025.

(7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che questa entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2027 è fissato a 460 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 3

L'importo dei contributi che le parti del FES devono versare a titolo della prima quota per il 2026 è fissato a 300 000 000 EUR.

Articolo 4

Un importo di 1 200 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato alle parti del FES mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2026 indicata all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2029 è fissata a 300 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

S. LOSE

([4]) Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l'importo annuo per il 2025, l'importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 (GU L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj).

ALLEGATO

Prima quota dei contributi per il FES alla Commissione per 2026 (EUR) [1]

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 9° FES (%)	Ripartizione 11° FES (%)	Contributo 11° FES	Rimborso 9° FES	Contributi dell'11° FES meno il rimborso del 9° FES
BELGIO	3,92	3,24927	9 747 810	47 040	9 700 770
BULGARIA		0,21853	655 590		655 590
CECHIA		0,79745	2 392 350		2 392 350
DANIMARCA	2,14	1,98045	5 941 350	25 680	5 915 670
GERMANIA	23,36	20,57980	61 739 400	280 320	61 459 080
ESTONIA		0,08635	259 050		259 050
IRLANDA	0,62	0,94006	2 820 180	7 440	2 812 740
GRECIA	1,25	1,50735	4 522 050	15 000	4 507 050
SPAGNA	5,84	7,93248	23 797 440	70 080	23 727 360
FRANCIA	24,30	17,81269	53 438 070	291 600	53 146 470
CROAZIA		0,22518	675 540		675 540
ITALIA	12,54	12,53009	37 590 270	150 480	37 439 790
LETTONIA		0,11612	348 360		348 360
LITUANIA		0,18077	542 310		542 310
LUSSEMBURGO	0,29	0,25509	765 270	3 480	761 790
UNGHERIA		0,61456	1 843 680		1 843 680
MALTA		0,03801	114 030		114 030
PAESI BASSI	5,22	4,77678	14 330 340	62 640	14 267 700
AUSTRIA	2,65	2,39757	7 192 710	31 800	7 160 910
POLONIA		2,00734	6 022 020		6 022 020
PORTOGALLO	0,97	1,19679	3 590 370	11 640	3 578 730
ROMANIA		0,71815	2 154 450		2 154 450
SLOVENIA		0,22452	673 560		673 560

[1] La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11° FES nel 2025.

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 9º FES (%)	Ripartizione 11º FES (%)	Contributo 11º FES	Rimborso 9º FES	Contributi dell'11º FES meno il rimborso del 9º FES
SLOVACCHIA		0,37616	1 128 480		1 128 480
FINLANDIA	1,48	1,50909	4 527 270	17 760	4 509 510
SVEZIA	2,73	2,93911	8 817 330	32 760	8 784 570
REGNO UNITO	12,69	14,67862	44 035 860	152 280	43 883 580
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	100,00	300 000 000	1 200 000	298 800 000